

## CONVENZIONE

TRA

**Fondazione Forense di Perugia – Organismo di Mediazione Forense**, con sede in Perugia Piazza Matteotti n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Prof. Avv. Giovanni Dean, nonché del Coordinatore dell'Organismo Avv. Angelo Santi;

E

**L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia**, di seguito indicato con l'acronimo **OMCeOPG**, con sede in Perugia in Via Settevalli n. 131 in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Graziano Conti.

Premesso che

- I. La Fondazione Forense di Perugia, costituita in data 25 luglio 2007 dall'Ordine degli Avvocati di Perugia ed iscritta in data 18 giugno 2008 nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Perugia al n. 1160 Parte Generale - n. 1161 Parte Analitica, ha provveduto ad istituire il 10 luglio 2008, a norma del Decreto Legislativo n. 5/2003, un Organismo di Mediazione attualmente denominato Organismo di Mediazione Forense di Perugia, di seguito semplicemente **OMF**, iscritto al n. 45 del Registro degli Organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione, istituito con decreto del ministero della giustizia 23/7/2004 n. 222.
- II. Attualmente, in ossequio alle previsioni normative contenute nel Decreto Legislativo n. 28/2010 e nel successivo Decreto Ministeriale n. 180/2010, l'**OMF**, pur svolgendo la propria attività come emanazione e sotto il controllo della Fondazione Forense di Perugia, si adopera nella amministrazione delle procedure di mediazione



- secondo le modalità e nei termini previsti dal proprio regolamento, aggiornato, in conformità ai suddetti decreti, in data 14 marzo 2011.
- III. In applicazione dei già citati decreti, dalla data del 20 marzo 2011, le controversie in materia del risarcimento del danno per responsabilità medica rientrano tra le materie per le quali il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità per l'esperimento della successiva azione giudiziaria.
- IV. È intenzione dell'**OMF**, tenuto conto della rilevanza, anche sociale, dei diritti coinvolti e dell'obbligatorietà dei tentativi di mediazione per i risarcimenti del danno da responsabilità medica, di svilupparne e perfezionarne, nell'ambito della propria attività di mediazione, le relative procedure.
- V. In virtù della particolare complessità della materia suddetta e della rilevanza dei diritti coinvolti, l'**OMCeOPG** ritiene necessario assicurare ai propri appartenenti la massima tutela possibile attraverso un ruolo attivo nelle procedure di mediazione relative a responsabilità medica.
- VI. Per i motivi di cui ai punti precedenti, la Fondazione Forense di Perugia, attraverso il proprio Organismo di Mediazione, ritiene auspicabile il maggior coinvolgimento possibile dei medici nelle procedure di mediazione aventi per oggetto il risarcimento del danno per responsabilità medica.
- VII. Per quanto esposto ai punti precedenti, le parti ritengono utile stipulare una convenzione che, in riferimento alle procedure di mediazione, aventi per oggetto il risarcimento del danno per responsabilità medica, gestite dall'**OMF**, incentivi e garantisca la presenza dei medici nel ruolo di mediatore ausiliario o di consulente tecnico.



VIII. L'**OMCeOPG**, al fine di facilitare la funzione dei propri appartenenti nelle procedure oggetto della presente convenzione, si impegna ad organizzare, per gli stessi, corsi tematici di formazione e di informazione.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

- 1) Le premesse sono parte integrante ed irrinunciabile del presente accordo.
- 2) La Fondazione Forense di Perugia e l'**OMCeOPG**, nell'ambito delle attività dell'**OMF**, si impegnano ad istituire una commissione paritetica, rinnovabile ogni due anni, costituita da quattro membri, due dei quali indicati dall'**OMCeOPG** (uno iscritto all'albo dei Medici Chirurghi ed uno iscritto all'albo degli Odontoiatri), uno dalla Fondazione Forense ed uno dall'Ordine degli Avvocati di Perugia. Tale commissione sarà denominata Commissione per la Responsabilità Medica ed avrà il compito di individuare i criteri d'indirizzo per le valutazioni di cui al successivo art. 3. La Commissione, allo scadere di ogni anno, avrà cura di redigere un rapporto in merito alla effettiva applicazione della convenzione alle procedure di responsabilità medica trattate dall'**OMF**. I membri della Commissione nomineranno, al loro interno, un Coordinatore.
- 3) L'**OMF**, mediante il proprio responsabile, fatta comunque salva l'integrale applicazione del proprio Regolamento di procedura, valuterà, per ogni domanda avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni per responsabilità medica, e previa consultazione con i componenti medici della Commissione, l'eventuale nomina di un **Mediatore Ausiliario** o l'opportunità di suggerire al Mediatore la nomina di un **Consulente Tecnico**, alle condizioni del Regolamento dell'**OMF**.




- 4) Ove l'**OMF** reputi necessario, previa consultazione con i componenti medici della Commissione, affiancare al Mediatore un Mediatore Ausiliario, nominerà tale professionista, dotato degli indispensabili requisiti di legge, nell'ambito di un apposito elenco fornito e periodicamente aggiornato dall'**OMCeOPG**. Quest'ultimo stabilirà adeguati criteri turnari e di specializzazione, ai fini dell'individuazione del nominativo di volta in volta richiesto.
- L'**OMCeOPG** provvederà, altresì, alla formazione di un elenco di consulenti tecnici, già iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, all'interno del quale i mediatori dell'OMF sceglieranno l'esperto da nominarsi, in base alle specializzazioni dichiarate.
- 5) L'**OMCeOPG** provvederà a divulgare adeguatamente, sia presso i propri iscritti che presso terzi, il tentativo di mediazione presso l'**OMF**, al fine di favorire che le richieste di mediazione dei propri membri siano presentate presso l'**OMF**.
- 6) Le parti si danno reciprocamente atto dell'impegno di promuovere ed organizzare eventi formativi e/o informativi riguardanti la mediazione in materia di risarcimento del danno da responsabilità medica.
- 7) La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha durata indeterminata, salvo per ognuna delle parti la possibilità di recedere mediante comunicazione da effettuarsi con tre mesi di anticipo.

Letto approvato e sottoscritto in duplice originale.

Perugia lì 23 settembre 2011

Fondazione Forense di Perugia

*il Presidente Prof. Avv. Giovanni Dean*



Organismo di Mediazione Forense di Perugia

*il Coordinatore Avv. Angelo Santi*

Angelo Santi

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia

*il Presidente Dott. Graziano Conti*

Graziano Conti